

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
(L. 451/1994, art.15; L. 608/1996, art.9 octies e succ. modificazioni; L.R. 3/2003, art.12; Del.G.R. 22/9 del
21.07.2003)

TRA

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

con sede in CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS, 195, Codice Fiscale 92028890926 rappresentata dal Direttore Stefano Tunis, di seguito denominata anche semplicemente Agenzia

E

LA..... REGIONALE

in rappresentanza delle imprese appartenenti al settore

sede legale in....., c.a.p

indirizzo, n

tel, fax e-mail

Codice Fiscale o P.IVA rappresentata da

in qualità di, di seguito denominata anche semplicemente Associazione

Premesso che

- la Legge 19 luglio 1994 n. 451 art. 15 e la Legge 28 novembre 1996 n. 608 art. 9 octies prevedono la realizzazione di piani mirati all'inserimento professionale di giovani qualificati;
- la Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 3 all'art. 12 individua l'Agenzia Regionale del Lavoro, di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 1988 n. 33, ora istituita ai sensi della Legge Regionale del 5 dicembre 2005 come Agenzia Regionale per il Lavoro, come struttura competente all'attuazione in ambito regionale dei Piani di Inserimento Professionale (di seguito denominati PIP);
- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 22/9 del 21 luglio 2003 ha approvato le Direttive Attuative dell'art. 12 L.R. 3/2003 costituenti parte integrante della presente Convenzione;
- che in data 03/12/2010 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna per l'avvio di strumenti mirati a promuovere l'inserimento professionale e finalizzati ad accrescere l'occupabilità, destinati ai giovani in età compresa tra i 18 e 29 anni, da realizzarsi mediante lo svolgimento di un'esperienza lavorativa accompagnata da attività di formazione per la durata complessiva di 960 ore, denominati Piani di Inserimento Professionale (PIP).
- è interesse delle parti procedere alla stipula di una convenzione che stabilisca le modalità e i termini di accesso ai Piani di Inserimento Professionale da parte degli iscritti o aderenti all'Associazione di categoria.

Considerato che

l'Agenzia regionale per il lavoro e le Associazioni Regionali di categoria nella riunione del 27/05/10 hanno stabilito di procedere ad una nuova allocazione delle risorse disponibili su base regionale, anziché su base provinciale come previsto nella precedente Avviso Pubblico 2005

Tutto ciò premesso e considerato,

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1

Caratteri generali

1. La presente Convenzione modifica e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata su base provinciale fra l'Associazione di categoria e l'Agenzia regionale per il lavoro, sia con riferimento agli aspetti finanziari relativi alla assegnazione dei fondi per i PIP che alle modalità di attuazione e le linee guida dei PIP 2005.
2. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Associazioni Regionali di categoria che sono da considerarsi i referenti esclusivi di qualsiasi attività inerente i PIP .
3. L'Associazione Regionale ha facoltà di delegare, mediante atto scritto da esibirsi su semplice richiesta dell'Agenzia, lo svolgimento di singole e determinate funzioni alle articolazioni provinciali dell'Associazione stessa.
4. La presente Convenzione è stipulata in duplice originale di cui uno rimarrà depositato presso l'Agenzia e l'altro consegnato all'Associazione regionale firmataria. Nell'ipotesi di delega di funzioni, sarà cura dell'Associazione regionale trasmetterne copia alle Associazioni Provinciali per gli adempimenti di competenza.

ART. 2

Risorse economiche

1. Le Associazioni Regionali di categoria, in nome e per conto delle aziende ad essa associate che siano intenzionate ad attivare un PIP, possono accedere alle risorse finanziarie disponibili presentando all'Agenzia il progetto di PIP, secondo tempi e modalità previsti nell'Avviso Pubblico e nelle annesse Linee Guida.
2. Le domande saranno ritenute finanziabili secondo una procedura a sportello tenuto conto dell'ordine cronologico della data di invio della raccomandata A/R o della consegna a mano e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 3

Obblighi

1. Le parti firmatarie si impegnano al rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti con la presente Convenzione oltre che alla piena osservanza della normativa vigente e delle Linee Guida predisposte dall'Agenzia regionale per il lavoro.

ART. 4

Animazione sul territorio

1. Le Associazioni svolgeranno sul territorio un servizio di promozione, sensibilizzazione ed informazione nei confronti delle proprie associate, al fine di garantire la massima conoscenza e partecipazione allo strumento.
2. Le Associazioni forniranno agli interessati tutte le informazioni e il sostegno necessari per l'incontro domanda/offerta di PIP, per la corretta predisposizione dei progetti di PIP e per la presentazione della modulistica necessaria, nonché per ogni ulteriore attività concernente l'attivazione dei PIP.
3. L'Associazione è tenuta inoltre a garantire, durante l'esecuzione dei PIP, il supporto necessario per la corretta esecuzione del piano finanziato, intervenendo attivamente per la risoluzione delle problematiche e per la composizione amichevole delle vertenze.
4. L'Agenzia metterà a disposizione delle singole Associazioni tutte le informazioni ed il supporto ausiliario per il corretto adempimento del servizio di animazione descritto nei punti precedenti.

ART. 5

Comunicazioni e modulistica

1. L'Associazione di categoria si impegna a svolgere le funzioni di raccordo tra le aziende ospitanti e l'Agenzia regionale per il lavoro al fine di garantire la regolare realizzazione dei PIP.
2. La trasmissione della modulistica necessaria per l'attivazione dei PIP e ogni comunicazione dell'azienda ospitante dovrà avvenire per il tramite dell'Associazione, secondo la procedura a sportello descritta nelle Linee Guida.
3. L'Agenzia regionale per il lavoro si impegna a fornire ogni comunicazione relativa ai PIP all'azienda ospitante per il tramite dell'Associazione presso la quale le aziende associate eleggono a tal fine il proprio domicilio.

ART. 6

Linee Guida

1. L'Associazione dichiara di aver preso visione delle nuove Linee Guida PIP, predisposte dall'Agenzia con la finalità di garantire la migliore realizzazione dei PIP ed il raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'occupabilità dei giovani beneficiari, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Associazione di categoria si impegna a fornire alle imprese ad essa associate le Linee Guida e tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per l'adesione all'iniziativa e l'attuazione dei PIP.

3. Sarà cura dell'Associazione sovrintendere al rispetto delle Linee Guida da parte delle aziende ospitanti, al fine di garantire il regolare svolgimento dei PIP e il corretto rapporto tra il giovane beneficiario e l'azienda ospitante.

ART. 7

I progetti di inserimento

1. L'Associazione è tenuta a garantire l'attuazione dei PIP fornendo, alle aziende associate ed ai giovani interessati, l'assistenza necessaria per la redazione e la realizzazione dei progetti di PIP , sulla base di appositi moduli predisposti dall'Agenzia regionale per il lavoro.
2. I progetti, redatti dalle Associazioni di categoria di concerto con le aziende ospitanti, sono istruiti e approvati dall' Agenzia regionale per il lavoro e successivamente autorizzati dal Direttore della stessa secondo criteri di validità formale e sostanziale, e criteri di priorità, definiti ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/9 del 21 luglio 2003.
3. Il 5 % dei progetti su base regionale è riservato a favore dei giovani disabili di cui alla L. 68/1999.

ART. 8

Attività lavorativa e formativa

1. Il PIP avrà la durata massima di 960 ore, svolte in un periodo complessivo di 6 mesi o 12 mesi con un'articolazione d'orario rispettivamente a tempo pieno o parziale. Il PIP prevede lo svolgimento di attività per un ammontare di 40 ore settimanali nel caso di PIP semestrale full time e di 20 ore settimanali nel caso di PIP annuale part time.
2. Delle 960 ore totali 760 saranno destinate alla attività lavorativa, mentre 200 saranno da imputare alla attività formativa.

ART 9

Formazione trasversale

1. L'Agenzia potrà provvedere all'organizzazione ed alla gestione operativa di momenti periodici di formazione trasversale, da effettuarsi secondo modalità stabilite dalla stessa.
2. La formazione trasversale riguarderà principalmente il diritto del lavoro e sindacale, l'organizzazione aziendale, l'orientamento, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro.
3. La formazione trasversale è disciplinata dalle linee guida dei PIP, predisposte dall'Agenzia regionale per il lavoro.
4. Sarà cura dell'Associazione informare tempestivamente i beneficiari delle attività di formazione trasversale circa la fissazione e l'oggetto degli incontri, promuovendo la partecipazione attiva.

ART. 10

Tutoraggio e monitoraggio

1. Le Associazioni si impegnano ad effettuare le attività di tutoraggio e assistenza per i progetti presentati dalle proprie associate, così come previste e delineate nelle Linee Guida PIP.

2. Inoltre le Associazioni si impegnano a collaborare con l'Agenzia per garantire l'effettività del monitoraggio, in itinere ed ex post, dei progetti di PIP, fornendo regolarmente e tempestivamente l'elenco dei PIP regolarmente conclusi e di quelli interrotti anticipatamente. Si impegnano inoltre a fornire informazioni in merito a tutte le trasformazioni dei PIP in rapporti di lavoro subordinato.

ART. 11

Controversie tra giovane e azienda

1. Nell'ipotesi in cui tra il giovane beneficiario e l'azienda ospitante dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la regolare prosecuzione del PIP ovvero nelle ipotesi di interruzione anticipata del percorso, l'Associazione di categoria è tenuta ad esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.

ART. 12

Indennità e modalità di erogazione

1. Le indennità per le ore di attività lavorativa graveranno sulle disponibilità finanziarie dell'Agenzia regionale per il lavoro nella misura del 50%, mentre il restante 50% sarà a totale carico dell'azienda ospitante. Le indennità per le ore di formazione verranno finanziate totalmente con le risorse dell'Agenzia.
2. Le indennità saranno anticipate dalle aziende ospitanti e corrisposte direttamente ai giovani beneficiari con cadenza mensile, per un importo pari a € 619,20 nel caso di PIP full time e di 309,60 nel caso di PIP part time per un importo orario di € 3,87.
3. L'Agenzia si impegna a rimborsare alle aziende ospitanti, tramite un'apposita procedura a sportello riportata nelle Linee Guida PIP, un importo pari ad Euro 374,10 mensili (su un totale percepito dal giovane di 619,20) e di 187,05 nel caso di PIP annuale part time (a fronte dei 309,60 totali). Il rimborso complessivo per la durata di ciascun PIP sarà di € 2.244,60 e per nessuna ragione potranno essere consentiti rimborsi in misura superiore. Tali importi sono volti a compensare forfetariamente il 50% delle indennità corrisposte per le attività lavorative ed il 100% delle ore di formazione. Tali somme, che l'Agenzia versa a titolo di mero rimborso delle indennità anticipate per proprio conto dalle aziende, non sono assoggettate alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'Art. 28, secondo comma del DPR 600/73, secondo il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello 921-21/210 del 23.04.2010, a meno che l'assoggettamento a ritenuta non si renda necessario sulla base di successive modifiche normative o interpretazioni difformi rese dalle Autorità competenti.
4. Il rimborso della quota di indennità a carico dell'Agenzia avverrà mediante procedura diretta con un versamento trimestrale sul conto corrente indicato dall'azienda al momento della presentazione del progetto, a seguito della presentazione della documentazione richiesta secondo quanto previsto dalle Linee Guida.
5. L'Associazione è tenuta a mettere al corrente le associate della facoltà di riconoscere ai giovani impegnati nei PIP un compenso integrativo a titolo di incentivo e premio a valere sulle proprie risorse, da indicare preventivamente nel progetto di cui all'art. 7.

ART. 13

Coperture assicurative

1. L'Associazione si accerterà che siano garantite al giovane beneficiario idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. A tal scopo ciascuna azienda ospitante dovrà provvedere ad assicurare presso l'INAIL i giovani beneficiari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. L'Agenzia regionale per il lavoro garantisce per ogni giovane beneficiario l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto nelle Linee Guida.

ART. 14

Attività di controllo e monitoraggio

1. L'Agenzia regionale per il lavoro assicura il necessario controllo e monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di legge. L'Associazione di categoria si impegna a collaborare e consentire il pieno esercizio delle predette funzioni di controllo e monitoraggio.

ART. 15

Durata, controversie, recesso

1. Il presente Accordo ha una durata pari alla vigenza dell'Avviso Pubblico PIP e può essere integrato, sostituito e modificato su iniziativa delle parti contraenti, mediante successivo atto da redigersi in forma scritta a pena di nullità, al fine di perseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi perseguiti.
2. Le parti firmatarie si impegnano sin da ora, per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti della Convenzione a promuovere reciprocamente un tentativo di composizione amichevole della questione, prima di assumere ogni diversa iniziativa.
3. Nell'ipotesi in cui, esperito il tentativo di conciliazione, permangano gravi ed insanabili contrasti tra le parti contraenti, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone motivata comunicazione all'altra mediante raccomandata a mano o postale A.R. Il recesso produce effetti a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione, salva la possibilità per la parte che recede di indicare una data successiva nella comunicazione di recesso.

ART. 16

Foro competente

1. Le eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione degli atti relativi alla presente Convenzione sono di competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Per l'Associazione di Categoria
IL Rappresentante

Per l'Agenzia regionale per il lavoro
Il Direttore
Dott. Stefano Tunis

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, l'Associazione dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione, in particolare dichiara di approvare di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto specificamente nelle clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 14 (Durata, Controversie, Recesso) - Art. 15 (Foro competente)

Cagliari, li _____

Letto, confermato, sottoscritto per accettazione

Per l'Associazione di categoria
Il Rappresentante

Per l'Agenzia regionale per il lavoro
Il Direttore
Dott. Stefano Tunis
